## **DISEGNO DI LEGGE**

Presentato dai senatori Pietro Ichino, Daniela Mazzucconi ... ...

"Riforma del sistema pensionistico per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335"

# **RELAZIONE**

La categoria degli iscritti alla Gestione separata dell'INPS – La Gestione separata dell'INPS, istituita nel 1996 con apposito fondo, costituisce il sistema previdenziale per tutti i professionisti con partita IVA privi di cassa previdenziale privata e per i collaboratori di qualunque tipo (ivi compresi i cosiddetti collaboratori parasubordinati). Gli iscritti alla Gestione separata costituiscono dunque una categoria professionale disomogenea, caratterizzata di fatto prevalentemente da giovane età anagrafica, elevato livello di istruzione e alta componente femminile, fortemente concentrata nelle grandi aree metropolitane. Le attività svolte appartengono per l'86-87% al settore dei servizi non commerciali. La situazione reddituale è tipicamente medio-bassa per i parasubordinati, e comunque discontinua o esposta a rischio, tanto per i liberi professionisti quanto per i parasubordinati. Attualmente, per gli iscritti alla Gestione Separata è prevista una contribuzione obbligatoria pari al 25,72% (25% per invalidità, vecchiaia e superstiti, più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72% per l'indennità di malattia, maternità e per gli assegni per il nucleo familiare) per il 2009, destinata ad aumentare fino al 26,81% nel 2011.

L'iniquità del sistema vigente e le esigenze di riforma – Gli iscritti alla Gestione Separata vivono nel mercato del lavoro una condizione disagiata e più rischiosa rispetto alle altre categorie di lavoratori, che non è adeguatamente presa in considerazione dal sistema normativo vigente; al contrario, essi risultano assoggettati a un trattamento pensionistico nettamente sfavorevole sia rispetto ai lavoratori dipendenti, sia rispetto ai professionisti con ordini e Cassa di categoria.

Appare, dunque, indispensabile da un lato evitare situazioni di ingiustificata discriminazione tra lavoratori; dall'altro, predisporre forme di tutela pensionistica che tengano conto delle peculiarità di questa categoria, favorendo, altresì, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei professionisti e il percorso di stabilizzazione occupazionale dei parasubordinati. Con particolare riferimento a tale ultima esigenza, va sottolineato come il presente disegno di legge sia in rapporto di complementarietà rispetto a un disegno di legge recante "Disposizioni per il superamento del dualismo del mercato del lavoro, la promozione del lavoro stabile in strutture produttive flessibili e la garanzia di pari opportunità nel lavoro per le nuove generazioni", di prossima presentazione.

Riequilibrio contributivo e fiscale – In primo luogo, appare necessario intervenire con un'armonizzazione delle aliquote, così da garantire l'equiparazione del carico previdenziale degli iscritti alla Gestione separata rispetto ai contributi versati dalle altre categorie di lavoro autonomo tenute all'iscrizione all'INPS (artigiani e commercianti). Inoltre, è reso obbligatorio l'addebito ai committenti di una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi; esso viene, altresì, escluso dal reddito imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA, uniformandosi così il trattamento fiscale relativo al contributo previdenziale da parte dei lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva rispetto a quanto previsto per il medesimo contributo applicato dai professionisti muniti di propria cassa previdenziale.

Accesso a forme pensionistiche complementari – Con la previsione di cui all'articolo 3 si riconosce al lavoratore la facoltà di convogliare una quota della contribuzione obbligatoria a carico del committente sulla propria posizione individuale all'interno di una forma di previdenza complementare. Per assicurare agli iscritti alla Gestione separata una risorsa da destinare al pilastro privato, e garantire in tal modo alla categoria una parità sostanziale nell'accesso al pilastro privato rispetto ai lavoratori subordinati, i quali possono disporre dell'accantonamento al TFR, è prevista

anche un'esenzione dall'imposizione sui redditi in misura corrispondente per le somme destinate a piani pensionistici privati entro un limite massimo.

Totalizzazione e trasferimento dei periodi contributivi – L'articolo 1, comma 76, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato l'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui prevedeva che l'anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni: la nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni. Tuttavia, poiché la categoria degli iscritti alla Gestione Separata è estremamente fluida, sembra opportuno, allo scopo di evitare una - altrimenti molto probabile - dispersione di contributi, escludere la necessità di un periodo minimo di contribuzione al fine della totalizzazione. In questa prospettiva, appare parimenti essenziale riconoscere la possibilità di trasferire ad altre gestioni i contributi versati alla Gestione separata, senza che sia necessaria una durata minima del periodo di contribuzione e senza alcun onere né penalizzazione finanziaria per il lavoratore. In tal modo, è assicurata la possibilità di utilizzazione dell'intera anzianità assicurativa e contributiva ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, anche laddove essa sia stata maturata presso gestioni diverse.

Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori – Per evitare discriminazioni e assicurare un trattamento pensionistico adeguato ai lavoratori più anziani, e in particolare a coloro che hanno svolto attività di lavoro subordinato ma che non hanno raggiunto il minimo contributivo per una pensione da dipendente e che dall'applicazione integrale del metodo contributivo non conseguono una pensione sufficiente, è necessario che i versamenti effettuati anteriormente all'adesione alla Gestione separata concorrano a determinare l'ammontare della pensione con il metodo retributivo, e ciò senza che sia necessario aver maturato un periodo minimo di contribuzione. I periodi di contribuzione alla Gestione separata sono computati ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione necessari per la maturazione del diritto a pensione.

# Disegno di legge

### Articolo 1

(Riequilibrio contributivo tra gli iscritti alla Gestione separata e armonizzazione delle aliquote).

1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di Partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 25% per l'anno 2009, è diminuita in misura pari al 2,5% per ogni anno a partire dall'anno 2010 fino ad arrivare all'aliquota del 20% nel 2012. A regime l'aliquota applicata ai suddetti iscritti alla gestione separata seguirà l'andamento delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

## Articolo 2

(Addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi).

1. I soggetti titolari di Partita Iva che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, fermo restando l'obbligo del versamento alla Gestione separata del contributo previsto all'articolo 1 della presente legge, sono tenuti ad addebitare ai committenti, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale in misura pari al 4 per cento dei corrispettivi lordi.

2. L'importo addebitato al committente dagli iscritti alla Gestione separata titolari di Partita Iva è escluso dalla base imponibile IRPEF e dalla base imponibile ai fini IVA.

#### Articolo 3

(Accesso a forme pensionistiche complementari).

- 1. I collaboratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, possono destinare ad una delle forme pensionistiche complementari previste e disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, mediante richiesta al committente, un importo pari alla metà del contributo a carico di quest'ultimo, ferma restando la facoltà di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 2. Le risorse destinate a forme di previdenza complementare da parte degli iscritti alla Gestione separata sono esentate dall'imposizione sui redditi entro il limite del 7,41% della retribuzione annua lorda, o del fatturato annuo lordo per i titolari di Partita Iva.

#### Articolo 4

(Totalizzazione e trasferimento dei periodi contributivi).

- 1. In deroga all'art. 1, comma 1, del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti e di trasferire verso altre gestioni quanto versato alla Gestione separata, senza alcun limite minimo di anzianità contributiva.
- 2. Nel passaggio ad altre gestioni, anche private, i contributi versati alla Gestione separata sono trasferiti integralmente.
- 3. Il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, al fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, non comporta oneri per il lavoratore interessato.

# Articolo 5

(Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori).

- 1. Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione è determinata dalla somma:
  - a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente all'adesione alla Gestione separata calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa in vigore anteriormente al 31 dicembre 1995, a prescindere dall'anzianità contributiva maturata;
  - b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

2.	I periodi di contribuzione alla Gestione separata sono computati ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo di 35 anni per la maturazione del diritto a pensione.